DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PREZZO DI VENDITA DEI LIBRI

Art. 1

Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri

Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

Versione in vigore dal 5 aprile 2001, non più in vigore dal 2 settembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri
Estremi	Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-disciplina-del-prezzo-di-vendita/art-1-differimento-del1a-disciplina-del-prezzo-dei-libri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it